

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Direttore di giornale: responsabile anche per i collegamenti impliciti.  
Controllo ex ante ed ex post, pure sull'idoneità evocativa delle parole.**

*La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa sussiste in ipotesi di omesso controllo, sia preventivo che "ex post", sui contenuti degli articoli da pubblicare, tale da impedire la commissione di fatti lesivi dell'altrui reputazione.*

*I poteri di controllo che devono essere esercitati dal direttore responsabile di un giornale non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, che si esprime nella oculata scelta da parte del direttore responsabile per la redazione di una determinata inchiesta giornalistica di un giornalista che ritiene idoneo, ma anche nella vigilanza ex post, sui contenuti e sulle modalità di esposizione di essi nell'articolo destinato alla pubblicazione (oltre che sulla collocazione, sul risalto, sulla titolazione). Del controllo ex post fanno parte la verifica che sia stata riscontrata, a seconda dei casi, la verità dei fatti o la attendibilità delle fonti (non richiedendosi ovviamente che il direttore responsabile rinnovi tutta l'attività già svolta da parte del suo giornalista), e anche la verifica più delicata e più legata alla conoscenza dell'idoneità evocativa delle parole che deve avere un direttore di giornale volta a riscontrare se alcuni fatti esposti, in sé comprovatamente veri ed altri quanto meno attendibili non siano tali, per il loro utilizzo fuori contesto, o per la suggestione ed i collegamenti impliciti che l'espressione giornalistica deliberatamente utilizzata è idonea a creare nel lettore, ad essere in concreto diffamatori.*

## Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.5.2014, n. 10252

...omissis...

Sottopone pertanto alla Corte il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se l'esercizio della scriminante del diritto di cronaca e di quello di critica sono soggetti ai medesimi presupposti, ovvero se l'esimente del diritto di critica possa ritenersi correttamente esercitata tutte le volte in cui il giornalista formuli le sue valutazioni e considerazioni sulla base di fatti e circostanze che, come nel caso in commento, sono vere o sono state debitamente riscontrate". Superati alcuni pur presenti motivi di inammissibilità, consistenti nel fatto che nel motivo venga genericamente censurata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di scriminante del diritto di cronaca e del diritto di cronaca giornalistica, senza l'indicazione precisa delle norme violate, il motivo va rigettato.

Il quesito, per come è formulato, non censura idoneamente la *ratio decidendi*, che è quella per cui nella specie il xxx abbia redatto un articolo di cronaca estera, sulla situazione di xxxxx, mancante del requisito della verità delle notizie potenzialmente diffamatorie inserite relative al xxx avendo inserito nell'articolo, fuori contesto, un riferimento xxx che stabiliva una arbitraria quanto maliziosa connessione tra alcune vicende personali ed italiane del xxx alcune delle quali sub indice, e la situazione di Cipro, ed induceva il lettore a ipotizzare che xxx potesse essere stato nominato console onorario di xxxproprio per la sua frequentazione con ambienti sospettati di essere un punto di congiunzione tra mafia e massoneria internazionale.

Tale inserimento veniva ritenuto dalla corte gratuito, fuori contesto all'interno di quel determinato articolo di cronaca estera, ed effettuato allo scopo ingiustificato di creare un collegamento screditante tra i fatti riferiti e la persona xxxx. La corte, sempre partendo dal presupposto che il xxx avesse redatto un articolo di cronaca, e che di diritto di cronaca giornalistica occorresse parlare, e non di esercizio del diritto di critica, motiva congruamente e diffusamente sulla mancanza, ai fini della applicazione della scriminante, del requisito della verità della notizia evidenziando che alcuni fatti, in sè veri (o almeno verificati) quali da un lato la nomina del xxx a console onorario di xxxx, dall'altro essere questi massone affiliato alla loggia P2, nonchè legale del capo della predetta, xxxx ed indicato in una pubblicazione come membro di altra loggia segreta sottoposta ad indagini di polizia perchè sospettata di aderenze mafiose, erano stati accostati allo scopo di costruire una illazione diffamatoria, ovvero di lasciar intendere che la nomina del aaa all'incarico istituzionale fosse dovuta non alle sue qualifiche professionali ma alle sue equivoche frequentazioni,, inducendo in definitiva il lettore ad ipotizzare che l'appellante potesse essere stato nominato console in quanto fiduciario di un gruppo politico, legato al narcotraffico.

A fronte di una motivazione così strutturata, peraltro solida e completa, il ricorso da un lato non critica idoneamente la sentenza impugnata per aver

ritenuto che l'articolo del xxxx per il suo taglio e per i suoi contenuti, costituisse esercizio del diritto di cronaca piuttosto che di critica, dall'altro neppure contesta idoneamente che la corte di merito abbia fatto cattivo uso delle norme sulla scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca avendo erroneamente escluso il requisito della verità della notizia.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di responsabilità del direttore del giornale per omesso controllo o per concorso nella condotta diffamatoria, nonché l'omessa motivazione in ordine al profilo qualificante della controversia relativo all'omesso controllo da parte del direttore. I profili di inammissibilità già evidenziati a proposito del primo motivo sono presenti anche in riferimento a questo motivo, in quanto anche in questo caso la censura è generica e priva della indicazione delle norme che in concreto si assumono essere state erroneamente applicate.

I profili di inammissibilità possono essere superati, ma il motivo di ricorso è infondato. Come già più volte affermato da questa Corte, la responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione; conseguentemente la responsabilità sussiste se il direttore omette il controllo nell'ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori (art. 57 c.p.) (Cass. n. 25157 del 2008).

L'omissione può essere espressione sia di consapevole volontà che di mera negligenza. Al di là dell'agevolazione colposa, il direttore concorre nel fatto diffamatorio se la sua condotta sia indirizzata a ledere l'altrui reputazione.

Il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con il giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo, nel qual caso risponderà a titolo di colpa, quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel reato di diffamazione ai sensi dell'art. 110 c.p., nel qual caso risponderà per dolo.

Nella fattispecie in esame la responsabilità del xxx si fonda sulla colpa. **A tal proposito va chiarito che i poteri di controllo che devono essere esercitati dal direttore responsabile di un giornale non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, che si esprime nella oculata scelta da parte del direttore responsabile per la redazione di una determinata inchiesta giornalistica di un giornalista che ritiene idoneo, ma anche nella vigilanza *ex post*, sui contenuti e sulle modalità di esposizione di essi nell'articolo destinato alla pubblicazione (oltre che sulla collocazione, sul risalto, sulla titolazione). Del controllo *ex post* fanno parte la verifica che sia stata riscontrata, a seconda dei casi, la verità dei fatti o la attendibilità delle fonti (non richiedendosi ovviamente che il direttore responsabile rinnovi tutta l'attività già svolta da parte del suo giornalista), e anche la verifica più delicata e più legata alla conoscenza dell'idoneità evocativa delle parole che deve avere un direttore di giornale volta a riscontrare se, come nel caso di specie, alcuni fatti esposti, in sè comprovatamente veri ed altri quanto meno attendibili non siano tali, per il loro utilizzo fuori contesto, o per la suggestione ed i collegamenti impliciti che l'espressione giornalistica deliberatamente utilizzata è idonea a creare nel lettore, ad essere in concreto diffamatori.**

In questo caso, la preminenza del direttore responsabile gli consente e gli impone di intervenire tempestivamente richiedendo le modifiche adeguate per evitare di esporre un terzo ad un discredito ingiustificato e la configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'autore, al giornale e a sè stesso. La indiscussa professionalità del giornalista che firma l'articolo e la sua esperienza della particolare materia approfondita non possono in ogni caso esimere il direttore responsabile dall'esercizio di questi poteri. **Come è stato più volte affermato dalla cassazione penale, il controllo spettante al direttore responsabile non può esaurirsi in una mera "presa d'atto", ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l'assunzione di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti (Cass. pen. Sez. 1<sup>^</sup>, 19-09-2003, n. 47466) o, si può aggiungere, rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile.** Nel caso di specie, pur avendo correttamente il xxx esercitato il controllo *ex ante*, incaricando della redazione di una inchiesta sulla situazione di xxxxx un giornalista di grande professionalità e di comprovata pluriennale esperienza nel settore della politica estera, con una esperienza particolare sulla situazione turca, è mancato o non è stato adeguato il controllo *ex post* atteso che egli non ha avvertito che i riferimenti alle vicende personali del xxxx che avrebbero potuto trovare probabilmente una giustificata collocazione in una inchiesta sulla mafia siciliana o sul collegamento tra le logge massoniche siciliane e la mafia, assumevano una valenza ingiustificatamente denigratoria all'interno di un contesto che non si occupava di questo ma della situazione politica e sociale di xxxx.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

p.q.m.

Rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014